



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO VII - AUTORIZZAZIONI

Protocollo n.

10324/S7

OGGETTO: Ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. – Favara (AG) – **Notifica D.D.G. n. 243 del 23 Febbraio 2012.**

Palermo, 28 FEB. 2012

Risposta a _____

del _____



RACCOMANDATA A.R.

Alla Ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l.
Contrada San Benedetto S.P.3
92026 FAVARA (AG)

Alla Provincia Regionale di Agrigento
Settore Patrimonio ed Ambiente
Via Acrone, 27

92100 AGRIGENTO

Al Comune di Favara
Piazza Don Giustino, 2
92026 FAVARA (AG)

Al Pubblico Registro Automobilistico
Via Matteo Cimarra
92100 AGRIGENTO

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Via Atenea, 238
92100 AGRIGENTO

All'Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica
Servizio VI - Varianti urbanistiche
relative alle conferenze di servizio
Via Ugo La Malfa 169
90100 PALERMO

All'A.R.P.A. - Sicilia
Via Cappuccini 86
90100 - PALERMO

Alla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
90100 - PALERMO

All'Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE

Gli allegati sono depositati presso l'ufficio di competenza spuntato il 06/03/2012



[Handwritten signature]

Provincia Regionale - Agrigento
ARCHIVIO GENERALE

Prot. N. *10324* Cat.

Perv. li **08 MAR 2012**
L'ARCHIVISTA CAPO



Si notifica a tutti gli effetti il Decreto n. 243 del 23 Febbraio 2012 con il quale questo Ufficio ha approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto di ampliamento relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs 209/2003, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, proposto dalla **Ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l.**, con sede legale ed impianto in Contrada San Benedetto nel territorio del Comune di Favara AG), Fg. 13 particella nn. 4 e 39, (adiacente all'impianto già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 1290 del 23 Dicembre 2005) e ne ha altresì autorizzato la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 ed R13, di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Alla G.U.R.S. si invia estratto del Decreto sopra citato, affinché proceda alla sua pubblicazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig. Marcello Ascitutto



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Servizio 7 - Autorizzazioni
(Dott. Antonio Patella)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. – Favara (AG)
Autorizzazione art. 208 D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.
Autorizzazione ampliamento centro autodemolizione e stoccaggio e recupero di rifiuti
pericolosi e non pericolosi.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 309720 del 3/11/2010 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Vincenzo Emanuele;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;
- VISTI il D.Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”(SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;

- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche", dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1289 del 23 Dicembre 2005, con la quale ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996 (oggi D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152), è stato rilasciato alla Ditta Fallea Giuseppe, con sede legale in via Progresso sn. nel Comune di Favara (AG) ed impianto in Contrada San Benedetto S.P. 3 Fg. n. 13 particelle nn. 106 e 107 nel territorio del medesimo Comune, giudizio positivo sulla compatibilità ambientale;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1290 del 23 Dicembre 2005, con la quale il Commissario delegato per l'Emergenza Bonifiche, ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, oggi art. 208 del D.Lgs.152/06, ha approvato il progetto proposto dalla Ditta Fallea Giuseppe, di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, sito in Contrada San Benedetto s.n. nel Comune di Favara (AG) Fg. n. 13 particelle nn. 106 e 107 nonché l'esercizio dell'attività con prescrizioni;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 292 del 12 Giugno 2007, con la quale il Commissario delegato per l'Emergenza Bonifiche, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06, ha volturato l'Ordinanza commissariale n. 1290 del 23 Dicembre 2005, già intestata alla Ditta Fallea Giuseppe, in favore della Ditta "Autodemolizione San Benedetto s.r.l." con sede legale ed impianto in Contrada San Benedetto S.P. 3 nel Comune di Favara (AG);
- VISTO il Decreto n. 297 del 17 Giugno 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, è stata

modificata l'Ordinanza commissariale n. 1290 del 23 Dicembre 2005, intestata alla Ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l., con l'autorizzazione alla gestione dei codici CER provenienti anche dalla manutenzione dei veicoli (conto terzi); con l'inserimento di nuovi codici CER; con l'aumento della potenzialità massima annua autorizzata e con l'autorizzazione all'operazione di recupero R4, di cui all'allegato "C" al D. Lgs. 152/06, per alcune tipologie di rifiuti;

VISTO il Decreto n. 1576 del 02 Dicembre 2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, è stata rinnovata fino al 23 Dicembre 2020, l'Ordinanza commissariale n. 1290 del 23 Dicembre 2005 e ss.mm.ii., con la quale è stata concessa alla Ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l., con sede legale ed impianto in Contrada San Benedetto S.P. 3 nel Comune di Favara (AG), l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03

VISTA l'istanza del 06/02/2007, acquisita agli atti dell'ARRA, oggi Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in data 08/02/2007 al n. 2448 presentata dalla Ditta Fallea Giuseppe, oggi Autodemolizione San Benedetto s.r.l., con sede legale in Favara (AG), Contrada San Benedetto S.P. 3, con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, l'autorizzazione alla realizzazione di un progetto di ampliamento del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 1290 del 23 Dicembre 2005;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 24 del 28 Gennaio 2008, con la quale ai sensi del D. Lgs. 152/06, è stato rilasciato alla Ditta Fallea Giuseppe (oggi Autodemolizione San Benedetto s.r.l.), giudizio positivo di compatibilità ambientale, per il progetto di ampliamento del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, sito in Favara (AG), Contrada San Benedetto S.P. 3 Fg. 13 particelle nn. 4 e 39, già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 1290 del 23 Dicembre 2005;

VISTO il progetto prodotto contestualmente all'istanza e successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Scheda dati riassuntiva codici C.E.R.
- Valutazione di impatto ambientale;
- Piano di gestione;
- Piano di bonifica del sito;
- Stralcio I.G.M. - Corografia - Stralcio Catastale - planimetri generale con dati metrici;
- Planimetria con la distribuzione dei vari settori;
- Pianta delle coperture;
- Planimetria di progetto relativa all'impianto di trattamento delle acque;
- Planimetria con ubicazione dei presidi antincendio;
- Sezioni;
- Disoleatore idrostatico - pavimentazione industriale . particolare recinzione;
- Relazione geologico-geomorfologica;
- Relazione integrativa;
- Planimetria con la distribuzione dei vari settori (tav. B1 Integrativa);
- Pianta - prospetti e sezioni del capannone (tav. I integrativa);
- Sezioni (tav. B2 integrativa);

- VISTO il verbale della conferenza di Servizi, tenutasi il 29/10/2008, nei locali di questo Dipartimento dal quale risulta che:
- *Con nota prot. n. 1086 del 28/10/2008 il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL. 1 di Agrigento ha espresso parere favorevole;*
 - *Il rappresentante del Comune di Favara ha chiesto integrazioni;*
 - *Il rappresentante dell'ARTA – Servizio 10 ha chiesto integrazioni al Comune di Favara ed alla Ditta;*
 - *Il rappresentante del Genio Civile di Agrigento ha chiesto integrazioni;*
 - *Il rappresentante dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento che, relativamente alle particelle indicate in progetto, ai soli fini del vincolo idrogeologico, ha espresso nulla osta alla realizzazione delle opere;*
- VISTA l'attestazione del Comune di Favara (AG) prot. 49877 del 20/10/2008, dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'indizione della conferenza di servizi;
- VISTA la nota della Ditta del 20 Gennaio 2009 acquisita agli atti del Dipartimento in data 26/01/2009 al n. 2891, con la quale vengono trasmesse, in riferimento alla citata conferenza dei servizi, le integrazioni richieste dagli Enti;
- VISTA la nota prot. 2232 del 20 Gennaio 2009, con la quale questo Servizio 7 – Autorizzazioni trasmette al Comune di Favara (AG), all'ARTA – Servizio 10, all'ASL n. 1 di Agrigento – Servizio Medicina del Lavoro ed al Genio Civile, le integrazioni prodotte dalla Ditta con la citata nota del 20 Gennaio 2009;
- VISTA la nota del 22 Gennaio 2010 acquisita agli atti del Dipartimento in data 27/01/2010 al n. 1075 con la quale la Ditta trasmette:
- 1) nota prot. 57224 del 22/12/2009 con la quale viene trasmesso l'assenso al sito rilasciato con Determina Sindacale n. 36 del 22/12/2009;
 - 2) parere favorevole rilasciato dall'ASL n. 1 Servizio S.P.R.E.S.A.L. con nota prot. n. 28170 del 18/11/2008;
 - 3) nota prot. 1780 del 08/11/2008 con la quale il Consorzio del Voltano rilascia nulla osta alla realizzazione del progetto in argomento;
 - 4) parere favorevole dal punto di vista geomorfologico, reso ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 n. 1560 del 20/03/2009, rilasciato dal Genio Civile di Agrigento;
- VISTA la nota prot. n. 11048 del 15/02/2010 acquisita agli atti del Dipartimento in data 25/02/2010 al n. 4661, con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Urbanistica - Servizio 10 Varianti Urbanistiche, comunica a questo Ufficio ed al Comune di Favara (AG) che le integrazioni richieste in sede di conferenza non erano pervenute;
- VISTA la nota prot. 13046 del 11 Marzo 2010 con la quale il Comune di Favara (AG) trasmette all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Urbanistica - Servizio 10 Varianti Urbanistiche, quanto richiesto con la citata nota prot. n. 11048 del 15/02/2010;
- VISTA la nota prot. 27157 del 08 Giugno 2011 con la quale questo Dipartimento, in coerenza con la L.R. n. 5 del 05/04/2011 recante *“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”*, ha chiesto il parere di competenza all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Urbanistica Servizio VI - Varianti urbanistiche comunicando che, trascorsi 20 giorni dal ricevimento della nota, avrebbe concluso il procedimento ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. n. 152/06, intendendo il parere richiesto come reso in senso favorevole, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della L.R. n. 9/2010,

essendo trascorso infruttuosamente il termine di mesi tre previsto dalla stesso comma, in assenza delle determinazioni richieste;

VISTO l'atto di acquisto del terreno del 04/05/2005, Repertorio n. 34 - registrato in Agrigento il 30/05/2005 - sito in Favara (AG) Contrada San Benedetto, foglio di mappa 1, particelle nn. 4 e 39;

VISTI i certificati attestanti i requisiti soggettivi dei titolari di cariche o qualifiche della Ditta;

VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento prot. n. CEW/16362/2011/CAG0008 del 27/10/2011, dal quale si evince che a carico della Ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l. non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del rappresentante della Ditta nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. n. 8315 del 17 Febbraio 2012 con la quale questo Dipartimento trasmette alla Ditta copia dello schema del presente Decreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche" dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008, sopra richiamate;

VISTA la nota del 20 Febbraio 2012 con la quale la Ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l., dopo avere preso visione dello schema di Decreto proposto, ne accetta per intero il contenuto;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

CONSIDERATO che con nota n. 44480 del 29 Settembre 2011 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Agrigento l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R. 252/98 sulla Società in questione;

CONSIDERATO che è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di informativa al Prefetto di Agrigento e che quindi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 252/98, si potrà procedere al rilascio del provvedimento in questione anche in assenza delle informazioni prefettizie, fatto salvo il potere dell'Amministrazione di revocarlo qualora successivamente alla scadenza del termine suddetto siano acquisite le informazioni negative del Prefetto;

VISTO il Patto di integrità allegato al presente provvedimento;

- VISTO** l'articolo 10 e l'articolo 11 comma 3 del D.P.R. 252/98;
- DI DARE ATTO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., all'approvazione del progetto di ampliamento relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non, sito in Contrada San Benedetto nel territorio del Comune di Favara (AG) - Fg. n. 13 - particelle nn. 4 e 39, (adiacente all'impianto già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 1290 del 23 Dicembre 2005) per le operazioni D15, R4 ed R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto di ampliamento relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs 209/2003, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla **Ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l.**, con sede legale ed impianto in Contrada San Benedetto nel territorio del Comune di Favara AG), Fg. 13 particella nn. 4 e 39, (adiacente all'impianto già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 1290 del 23 Dicembre 2005) e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 ed R13, di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la medesima validità della Ordinanza Commissariale n. 1290 del 23 Dicembre 2005 e ss.mm.ii., ossia fino al 23 Dicembre 2020.

ART. 2

I rifiuti ammessi in ingresso all'impianto, quali veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e quelli provenienti dal loro smantellamento e dalla loro manutenzione, sono i seguenti:

CER	Descrizione
130105*	emulsioni non clorurate
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

140601*	clorofluorocarburi, HCFC ed HFC
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160103	pneumatici fuori uso
160104*	veicoli fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107*	filtri dell'olio
160108*	componenti contenenti mercurio
160109*	componenti contenenti PCB
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160122	componenti non specificati altrimenti
160199	rifiuti non specificati altrimenti
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi [2] diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
160601*	batterie al piombo
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

Sono altresì ammessi in ingresso all'impianto, in quanto compatibili con l'attività svolta, i seguenti rifiuti:

CER	Descrizione
170401	rame, bronzo e ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi [6]
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

ART. 3

Per i rifiuti RAEE di cui al superiore art. 2, sono autorizzate le operazioni di messa in riserva R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 4

La potenzialità massima annua autorizzata è così ripartita:

- rifiuti non pericolosi 3.171 Tonnellate/anno;
- rifiuti pericolosi 1.322 Tonnellate/anno.

ART. 5

La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti liquidi identificati con i codici C.E.R. 130105* - 130111* - 130113* - 130205* - 130206* - 130208* non deve superare i 500 litri, fermo restando il divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 6

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano per il settore e dal successivo decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 8

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 9

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti solidi è di mesi sei. Il settore dello stoccaggio dedicato ai rifiuti provenienti dallo smantellamento di veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e dalla loro manutenzione, deve avere i requisiti di cui al punto 4 dell'allegato I al D. Lgs. n. 209/2003.

ART. 10

La Ditta deve tenere, presso la sede dell'impianto, appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 11

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. nell'esercizio dell'attività di messa in riserva dei rifiuti RAEE, dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni a tal fine previste dal D.Lgs n. 151 del 25.07.2005;
2. la superficie dell'area deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta delle acque. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
3. deve essere garantita una adeguata viabilità interna per una agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
4. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabilite dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
5. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
6. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
7. devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento delle acque reflue prodotte dall'impianto;
8. le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, devono essere convogliate ed opportunamente trattate, nell'impianto disoleatore;
9. in fase di costruzione devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
10. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori ai sensi della normativa vigente, devono essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
11. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, devono essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
12. lo stoccaggio dei rifiuti, sia all'interno che all'esterno del capannone, dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;

13. deve essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
14. deve essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
15. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
16. devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
17. deve essere assicurata la compatibilità tra la flora locale e le specie arboree ed arbustive che saranno collocate lungo il perimetro dell'impianto coerentemente con il programma di piantumazione;
18. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto devono essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
19. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
20. prima dell'inizio dell'attività la ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08;
21. la ditta deve eseguire la procedura prevista dall'art. 67 del D.Lgs. 81/08 (nuovi insediamenti Produttivi);
22. l'impianto non deve produrre emissioni di alcun genere in atmosfera. In caso contrario dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione alle emissioni al competente Servizio dell'Assessorato Territorio e Ambiente.

ART. 12

L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Favara (AG), alla Provincia Regionale di Agrigento ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato.

ART. 13

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003;
- Autorizzazione allo scarico;
- Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento;
- Contratto per il prelievo periodico dei reflui civili, con una ditta autorizzata allo smaltimento.
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

ART. 14

Di approvare il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima in data 22/07/2011 e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione successivamente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 15

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Agrigento l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione.

ART. 16

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.

ART. 17

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 18

La Provincia regionale di Agrigento effettuerà, a seguito della comunicazione di cui all'art. 12 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

La Provincia regionale di Agrigento effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

ART.19

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART.20


Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, al Comune di Favara (AG), alla Provincia Regionale di Agrigento, al Pubblico Registro Automobilistico di Agrigento, all'A.R.P.A. Sicilia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, all'Assessorato territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale Urbanistica – Servizio VI -Varianti Urbanistiche nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Palermo, li 23 FEB. 2012

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Sig. Marcello Ascianto)



Il Dirigente U.O 1
(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)



II DIRIGENTE RESPONSABILE
Servizio 7 - Autorizzazioni
(Dott. Antonio Patella)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Vincenzo Emanuele)